



COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13

del 21.07.2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 19.05, in Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione.

Presiede dott. Laudati Vincenzo , in qualità di Presidente del Consiglio.

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti e/o assenti i seguenti consiglieri:

Olivieri Antonio	P	Perna Federico	P
Lanzetta Luigi	P	Vottariello Carmine	P
Giardino Laura	P	D'Argenio Lorenzo	P
Ercolino Stefano	A	Rubinaccio Umberto	P
Capriati Erica Chiara	P	De Angelis Gina	P
Laudati Vincenzo	P	Ercolino Rossella	A
Riccardi Gabriele	P		

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pagliuca Michele.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona sul punto l'Assessore Giardino facendo riferimento alla nuova disciplina normativa introdotta per il 2020 ed ai nuovi criteri stabiliti da ARERA per tutto il territorio nazionale; evidenzia che il Piano Economico Finanziario da cui deriveranno le future tariffe per gli utenti dovrà essere redatto dal soggetto gestore del servizio Irpinia Ambiente SpA e che la tariffazione dovrà coprire integralmente i costi del servizio. Evidenzia che, a fronte del nuovo metodo di calcolo dei corrispettivi a carico degli utenti finali, il Decreto Cura Italia ha differito il termine per l'approvazione delle nuove tariffe; pertanto i Comuni possono procedere alla conferma delle tariffe precedenti per poi approvare il nuovo P.E.F. entro il 2020; l'eventuale conguaglio potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal P.E.F. 2021. Evidenzia che si ritiene pertanto di avvalersi della facoltà di confermare le tariffe già previste per il precedente anno, stabilendo quali scadenze per il versamento il 31 agosto 2020, il 15 ottobre 2020, il 15 novembre 2020, il 15 dicembre 2020, salva la possibilità di procedere al versamento in unica soluzione.

Pertanto, in assenza di altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la deliberazione CC n. 26 del 08.09.2014 di approvazione del regolamento I.U.C, modificato ed integrato con delibera CC 18 del 29 luglio 2015, CC n. 48 del 30 novembre 2015;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999,

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui **all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza **con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99**;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in **6 (sei)** sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in **30 (trenta)** o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR; c. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto articolo 107 del D.L. n. 18/2020, *i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

a. confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

b. stabilire per l'anno 2020 che il pagamento della TARI avvenga in quattro rate con le seguenti scadenze:

1^ rata: scadenza 31 agosto 2020

2^ rata: scadenza 15 ottobre 2020

3^ rata: scadenza 15 novembre 2020

4^ rata: scadenza 15 dicembre 2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Dott. De Filippis Giulio

VISTO lo Statuto comunale; i regolamenti vigenti; il Dlgs. N. 267/2000;

CON VOTI n.8 a favore, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (d'Argenio, Rubinaccio e De Angelis)

DELIBERA

1. di considerare tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 – Allegato A- confermando le tariffe TARI adottate nell'anno 2019 ed approvate con delibera di consiglio comunale n. 8 del 31.03.2019 ;

3. di stabilire che il pagamento della TARI 2020 avvenga in quattro rate con le seguenti scadenze:

1^ rata: scadenza 31 agosto 2020

2^ rata: scadenza 15 ottobre 2020

3^ rata: scadenza 15 novembre 2020

4^ rata: scadenza 15 dicembre 2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con successiva votazione con voti n.8 a favore, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (d'Argenio, Rubinaccio e De Angelis) si approva l'immediata eseguibilità ex art. 134 comma 4 del TUEL stante l'urgenza degli atti gestionali conseguenti.

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, dal responsabile dell'area finanziaria, dott. G. Forgiione F.to

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

dott. Laudati Vincenzo

Il Segretario Comunale

Dott. Pagliuca Michele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00.

Il Responsabile della Pubblicazione

Esposito Domenica

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.07.2020

perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Dott. Pagliuca Michele

ALLEGATO A

TARIFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020 -

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona
Famiglie di 1 componente	0,81	0,60	1,269511	65,52	65,52
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40	1,473260	152,89	76,45
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80	1,598644	196,57	65,52
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,20	1,708355	240,26	60,06
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	1,724028	316,70	63,34
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	1,661336	371,31	61,88

TARIFE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020 -

				QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria			Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		Sud	Sud		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75	0,692237	0,633870	1,326107
2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51	0,512768	0,468397	0,981165
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,55	0,512768	0,473735	0,986503
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04	0,878115	0,806016	1,684131
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15	0,602502	0,553802	1,156305

6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04	0,583274	0,538456	1,121730
7	Alberghi con ristorante	1,21	10,69	1,551123	1,425874	2,976997
8	Alberghi senza ristorante	0,97	8,50	1,237053	1,134294	2,371347
9	Case di cura e riposo	1,00	8,76	1,275510	1,168990	2,444500
10	Ospedali	1,15	10,08	1,467798	1,344472	2,812270
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	9,10	1,326787	1,214362	2,541149
12	Banche ed istituti di credito	0,64	5,57	0,814019	0,742629	1,556648
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,70	1,269101	1,160983	2,430084
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05	1,608810	1,474582	3,083392
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	6,45	0,942211	0,860729	1,802940
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	12,57	1,833146	1,677421	3,510566
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83	1,724182	1,578670	3,302853
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96	1,160138	1,061566	2,221703
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15	10,06	1,467798	1,342470	2,810269
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,814019	0,743963	1,557983

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	6,06	0,878115	0,808018	1,686133
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	4,358528	3,994049	8,352577
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,44	39,05	5,691725	5,211080	10,902805
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50	3,281715	3,002543	6,284258
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	17,60	2,563840	2,348656	4,912496
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	17,66	2,570250	2,356662	4,926912
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	5,666086	5,195066	10,861153
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26	2,807405	2,569509	5,376914
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,80	51,03	7,428726	6,809100	14,237826
30	Discoteche, night club	1,34	11,80	1,717773	1,574667	3,292440

Prot. n. 36/17
del 16.07.2020

Dott. Giulio De Filippis
Revisore Comune di Forino (AV)

trasmesso via e-mail all'indirizzo:
ragioneria@comune.forino.av.it

VERBALE N. 5 del 15/07/2020

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione "Tariffe TARI anno 2020"


Il sottoscritto Giulio De Filippis, revisore del Comune di Forino (AV), nominato con Delibera Consiliare n. 17 del 15/09/2018,

RICEVUTA in data 14 luglio 2020 la proposta di deliberazione concernente "Tariffe TARI anno 2020", per esprimere il proprio parere

PREMESSO CHE

- Dopo l'emanazione della prima direttiva Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sui costi del servizio rifiuti, in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020, la lettera b), comma 1, dell'art. 57 bis del d.l. 124/2019 (decreto fiscale), aveva disposto, per l'anno 2020, la proroga al 30 aprile del termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
- A causa dell'emergenza COVID-19 e del conseguente rallentamento di tutte le attività, comprese quelle istituzionali, l'art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" ha previsto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30 giugno 2020.
- la medesima disposizione normativa ha previsto che i comuni potranno approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

TENUTO CONTO CHE



- nel confermare le tariffe 2019, i comuni potrebbero deliberare contestualmente riduzioni per aiutare i settori commerciali maggiormente colpiti dal lockdown;

Tali riduzioni possono trovare copertura giuridica nell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

« Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune. »

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta, di adottare le tariffe TARI del 2019 anche per il 2020.

Il revisore Unico

